



MARIA ANTONIETTA CATANIA

SARÒ ARTEFICE DEL MIO FUTURO

CONOSCERE E SCEGLIERE LA MEDIAZIONE
FAMILIARE NEL CONFLITTO
CONSIGLI PRATICI PER UNA
SEPARAZIONE DI BUON SENSO

SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA
CON LA LEGGE DELEGA 26 NOVEMBRE 2021 N. 206

Prefazione di

BRUNO DE FILIPPIS





©

ISBN
979-12-218-0297-9

SECONDA EDIZIONE
ROMA 31 OTTOBRE 2022

Ai miei genitori

INDICE

- 9 *Prefazione*
 di Bruno de Filippis
- 11 *Introduzione*
- 13 Capitolo I
 Un unico tribunale per la famiglia e le persone
- 17 Capitolo II
 Per una mediazione assistita 3.0
- 21 Capitolo III
 La mediazione familiare come alternativa al percorso giudiziale
- 25 Capitolo IV
 L'amore è eterno finché dura il legame genitoriale
- 31 Capitolo V
 L'interesse del minore nella mediazione familiare
- 37 Capitolo VI
 Il conflitto intelligente: separarsi con intelligenza emotiva

8 *Indice*

- 41 Capitolo VII
La giustizia delle emozioni, l'alfabetizzazione emotiva
- 43 Capitolo VIII
La mediazione familiare: risorsa anticrisi
- 47 Capitolo IX
I *trust* — tecnica di superamento del conflitto
- 49 *Conclusioni*
- 55 *Bibliografia*
- 57 *Legge 26/11/2021, n. 206*
- 81 *Decreto legge 12/09/2014, n. 132*

PREFAZIONE

La crisi della coppia può essere un evento fisiologico, legato al fatto che persone e situazioni cambiano più rapidamente e radicalmente di quanto si possa immaginare e che, contestualmente, cambiano le esigenze e il modo di guardare il mondo. Nessuno resta uguale a sé stesso. La persona muta come il fiume eracliteo e può trovarsi prigioniera di una realtà che non le appartiene più.

Tutti ci auguriamo che il nostro rapporto di coppia sappia resistere allo scorrere del tempo, ma, se ciò non avviene, sono possibili due interpretazioni, l'una, più antica, secondo cui si è scatenato un dramma e occorre cercare il colpevole e l'altra, più razionale e consapevole, secondo cui è successo qualcosa che, nell'ordine delle cose, poteva accadere e la vita di entrambi si trova di fronte a un bivio, che offre la possibilità di aprire una pagina bianca e ricominciare.

Secondo la prima, l'ex partner è la persona malvagia che ha distrutto i nostri sogni e non ha saputo apprezzare il nostro valore (che l'inevitabile visione soggettiva colloca sempre molto al di sopra di quanto effettivamente sia) ed è quindi il nemico da distruggere; secondo l'altra, è una persona con cui si è condiviso un pezzo di strada e di vita e che può e forse deve restare nostro amico, perché il presente non deve cancellare il passato, ma può convivere con esso in un rapporto armonico che coinvolge il futuro.

Il libro scritto da Maria Antonietta Catania conduce per mano nel mondo della mediazione, istituto capace di trasformare le emozioni

negative in responsabilità e di mostrare al soggettivismo esasperato prospettive più equilibrate, nell'ottica del superiore interesse del minore.

L'Autrice disvela i meccanismi che ne regolano lo svolgimento e riempie di contenuti parole e formule che altrimenti, per i non addetti, potrebbero apparire vuote, dimostrando che l'obiettivo di contenere rabbia e dolore e di passare dall'aggressione al dialogo è possibile, ove affrontato con professionalità e convinzione.

Il benessere psicofisico del minore è al centro dell'attenzione di chi scrive, unitamente all'idea cardine della mediazione, consistente nel credere che l'autodeterminazione della coppia, ove la stessa sia portata a dialogare dissipando emozioni negative e aggressività istintiva, sia soluzione migliore rispetto a un'eterodeterminazione calata dall'alto.

Avvicinare il lettore alla prospettiva dell'autodeterminazione, rendendolo partecipe della possibilità di pervenire, in caso di separazione dal partner (matrimoniale o meno) ad accordi condivisi, capaci di aprire la strada a una positiva riorganizzazione della vita propria e dei figli, costituisce un obiettivo importante, da apprezzare e incentivare. Ove la mediazione divenisse prassi usuale in ogni conflitto di coppia e figurasse come passaggio inevitabile nella mentalità comune, un gran carico di sofferenze potrebbe essere attenuato o del tutto eliminato, sia per gli attori del conflitto, che per la prole. L'idea è quella che alla logica del conflitto si possa sostituire una logica collaborativa, intervenendo in vicende che, se pure non sono paragonabili alle guerre che lacerano popoli e nazioni, possono essere altrettanto distruttive.

Buona lettura.

BRUNO DE FILIPPIS

INTRODUZIONE

Se alzi un muro guardi cosa lasci fuori
ITALO CALVINO

Ho voluto iniziare in maniera insolita, con una citazione di Italo Calvino, per centrare questo elaborato sul valore della comunicazione nella mediazione familiare.

A volte è più importante ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. Per cui, quando i partner innalzano un muro devono accertarsi che ci sia dentro tutto e che non abbiano lasciato nulla fuori.

Comunicazione intesa come sinonimo di successo, di progresso.

Pensiamo cosa sarebbe il nostro mondo oggi senza Internet o i social network, ed è per questi motivi e per maggiore chiarezza che mi è piaciuto richiamare le parole di Italo Calvino.

L'Autore intende fare riferimento con questa frase a tutte quelle porte che nella vita spesso ci chiudiamo e che, a volte, lasciano dietro persone care, come i bambini nel conflitto familiare, i quali, se avessero potuto disegnarsi una vita sicuramente non l'avrebbero rappresentata come quella che i grandi hanno prospettato per loro.

Il mondo del diritto incentrato sull'adultocentrismo fatica ad affermare l'interesse del minore nel conflitto familiare.

Gli adulti sempre più imbrigliati nelle loro liti e nelle rivalse tentano di "parcellizzare" ogni cosa non pensando che, in una materia così delicata come quella familiare, dove si fa veramente fatica a contenere rabbia, dolore, rancore e frustrazione si deve cambiare ottica e non pensare

più al conflitto con un vincitore ed un vinto, ma la vittoria è, e deve essere, il benessere psicofisico del bambino.

Il minore riconosciuto cittadino ha diritto di raggiungere lo sviluppo integrale della sua persona, così come prevede l'articolo 3 della Costituzione, ed è compito dell'intera comunità la salvaguardia e la promozione di tale obiettivo.

Ecco come immagino la mediazione familiare come un muro che si abbatte e con un bambino che si vede felice.

CAPITOLO I

UN UNICO TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA E LE PERSONE

Se ne parlava da anni, ma mancavano una seria sponda legislativa e le risorse, anche economiche, per attuarla. Ebbene, spinto anche dall'opportunità di accedere ai fondi europei del PNRR — il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Parlamento italiano, attraverso la legge 26 novembre 2021, n. 206, ha finalmente delegato il Governo a decretare in materia di efficientamento del processo civile, revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e razionalizzazione dei procedimenti che riguardano i diritti delle persone e l'attività giurisdizionale connessa alla cosiddetta “esecuzione forzata”.

Non è dato sapere quanto tempo occorrerà perché la riforma venga adeguatamente digerita e calata nella realtà, ma di sicuro costituisce un netto passo avanti, per i temi che affrontiamo in questo libro, e in particolare per l'evoluzione del diritto di famiglia, l'istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie. Un attore inedito che di fatto avoca a sé, nel rinnovato Codice di procedura civile, un rito unificato relativo a tutti questi soggetti per i procedimenti che di volta in volta ricadevano sotto la responsabilità del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minori e del giudice tutelare.

Una conquista non da poco, perché semplifica e velocizza attività che potevano dare adito, in molti casi, a un lungo rimpallo di responsabilità decisionali tra un'autorità e l'altra, con grave nocumento per la

tutela dei diritti, in situazioni che spesso richiedono grande cautela e sobrietà, a fronte delle dedicate questioni in gioco.

Cose prevede dunque il nuovo assetto? Diverse cose, alcune molto interessanti, che vanno nella direzione tante volte auspicata da noi avvocati che ci occupiamo della materia e di esponenti della stessa magistratura con cui ci confrontiamo ogni giorno nelle aule di giustizia.

L'elenco è piuttosto nutrito. Per sommi capi, le sezioni circondariali del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie riassumono in sé le competenze in precedenza assegnate al Tribunale per i minorenni oltre a tutte le competenze civili attribuite al Tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (con l'esclusione di quelle aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, che rimangono in capo alla magistratura ordinaria); e ancora quelle riguardanti la famiglia, le unioni civili, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi come oggetto il risarcimento del danno endo-familiare.

Una novità sostanziale, per chi come me si occupa professionalmente di soluzione di conflitti in ambito familiare, è l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione alla prima udienza e la possibilità che il giudice relatore inviti le parti a ricorrere all'intervento di un mediatore familiare, la cui figura è stata ufficialmente iscritta dalla riforma all'interno del nostro ordinamento.

Alla legge delega sono demandate le regole per la formazione del mediatore, gli aspetti deontologici e i limiti tariffari ai quali attenersi. Un elenco dei mediatori familiari autorizzati, in base ai criteri stabiliti dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, è inoltre istituito presso ciascun tribunale: ad esso possono rivolgersi con fiducia le parti, sapendo di poter trovare lì la figura esperta, che di norma appartiene anche alle associazioni di categoria, di cui hanno bisogno in un frangente così delicato come un tentativo di conciliazione.

Le nuove figure professionali, infatti, per la forza cogente della legge, sono formate anche sotto i profili del diritto di famiglia, della tutela dei minori, della violenza contro le donne e dei vari casi di violenza domestica. Se nel corso della mediazione dovesse emergere l'evidenza di qualunque forma presente o passata di violenza, i mediatori sono

obbligati a interromperne il percorso, in quanto ne verrebbero meno i requisiti.

Sta al giudice nominare il professionista tra quelli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio o anche al di fuori da questo elenco, purché su richiesta unanime delle parti: le sue competenze lo supporteranno nella scelta degli interventi più idonei da rivolgere al nucleo familiare: per superare i conflitti tra i coniugi, fornire aiuto ai figli minori della coppia o, ancora, contribuire al miglioramento delle relazioni genitori-figli.

CAPITOLO II

PER UNA MEDIAZIONE ASSISTITA 3.0

La riforma del processo civile che porta il nome di Marta Cartabia, ministro della Giustizia nel Governo Draghi, approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2022 e che entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2023, non è un mero strumento per decongestionare le aule dei tribunali, snellire la burocrazia e ottenere sentenze in tempi più rapidi. O meglio, è tutto questo grazie soprattutto al ricorso incentivato e sempre più frequente all'istituto della negoziazione assistita, corroborato tra l'altro dall'estensione del patrocinio, a spese dello Stato.

Tra le novità procedurali che permetteranno un vero salto di qualità e non un semplice *make up* della negoziazione, c'è la possibilità, con un accordo tra le parti, di svolgere la procedura in modalità telematica, cioè mediante un collegamento da remoto, nonché quella di utilizzare un modello di convenzione standard, preparato *ad hoc* dal Consiglio nazionale forense (CNF).

Ma la novità più sostanziosa è probabilmente quella dell'ingresso nella negoziazione della cosiddetta "istruzione stragiudiziale", che consente cioè di acquisire dichiarazioni rese da soggetti terzi alla presenza dell'avvocato, ritenute rilevanti ai fini della controversia e sanzionabili in caso di falsa testimonianza. Proprio come nel "normale" processo civile.

Da notare che il nuovo statuto della negoziazione assistita prevede, nel caso della risoluzione consensuale di separazioni, divorzi,

affidamento e mantenimento dei figli (compresi quelli nati al di fuori del matrimonio), la possibilità di procedere direttamente, con effetti obbligatori, al trasferimento all'uno o all'altro coniuge di beni immobiliari, spesso determinanti per garantire i nuovi equilibri che si vengono a determinare all'interno della famiglia non più unita sotto lo stesso tetto.

Se queste sono le premesse, tutte qualificanti, dobbiamo però rivolgere la nostra attenzione a quello che dal nostro punto di vista è forse il dato il più interessante dell'evoluzione di questo istituto del nostro ordinamento, a otto anni dalla sua prima introduzione nel 2014.

Si tratta della possibilità di poter esperire, all'interno della negoziazione assistita, anche la mediazione familiare, oggetto principale di questo volume, con tutto ciò che comporta per il suo contenuto sociale, per il suo valore preventivo di deflazione del contenzioso e, in ultima analisi, per l'opportunità che offre agli ex partner di guardarsi negli occhi (al limite tramite un videocollegamento), esprimere e gestire al meglio le proprie emozioni e riuscire a negoziare in tempi brevi, con maggiore riservatezza e minore stress, un accordo di reciproca soddisfazione, in linea anche con i diritti–doveri della co–genitorialità.

Gli avvocati (non necessariamente formati alla pratica collaborativa) dovranno concentrarsi sugli aspetti giuridici ed economici della separazione o del divorzio.

Nella mediazione familiare, infatti, le parti, assistite dalla figura del mediatore, sono protagoniste assolute del procedimento cui scelgono consapevolmente di aderire, spesso su suggerimento di un legale. Tale privilegio si trasferisce in un certo senso alla negoziazione assistita che come è noto è uno, se non il principale metodo di ADR (*Alternative Dispute Resolution*, ovvero Risoluzione alternativa delle controversie), in cui gli avvocati sono investiti della responsabilità di raggiungere un accordo realmente “giusto” e condiviso fra i coniugi, che superi cioè la logica della pura contrapposizione fra interessi divergenti, accogliendo e metabolizzando tutti quegli aspetti relazionali che possono rendere più efficace e duratura la composizione del conflitto.

Si è accennato al fatto che gli avvocati matrimonialisti, esperti di diritto familiare, non siano necessariamente idonei, per attitudine personale e formazione, a svolgere anche il ruolo del mediatore familiare,

figura che non proviene necessariamente dall'avvocatura (che costituisce comunque titolo di merito), ma che può essere per formazione uno psicologo o un *counselor*. Il suo specifico intervento di facilitatore "super parters" può svolgersi tutto nell'ambito della negoziazione, che ha una durata massima di 90 giorni, prorogabili di altri 30. E alle varie sedute, oltre ai coniugi, possono essere invitati ad assistere i rispettivi avvocati, chiamati in questo caso a tradurre in tempo reale i frutti della mediazione in accordi giuridicamente validi.

La chiave di volta è in ogni caso la sinergia che deve scattare fra tutte le figure coinvolte: l'obiettivo ultimo è di pervenire a una soluzione il più possibile globale, efficace, consapevole e a prova di futuro, nell'interesse supremo dei componenti della coppia e, se presenti, dei figli minori, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità stabilito dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.

